

# Nuove norme antiriciclaggio per professionisti di area economica contabile

PALMI – LOCRI gennaio 2018

*A cura di LUCIANO DE ANGELIS  
Gruppo di lavoro antiriciclaggio c/o Organismo di autoregolamentazione  
(CNDCEC)*

(Aspetti introduttivi)



## CONSUNTIVO STATISTICO 2016

2016	
Ispezioni	105
Controlli	359
Appr.to SOS	21.512
Violazioni Amm.ve accertate	2.269
Indagini in materia di Riciclaggio ed Autoriciclaggio	1.037
Persone denunciate	2.566
Sequestri	515 milioni di euro



## **Il calendario della nuova normativa per i professionisti**

1. Entrata in vigore **d.lgs. n. 90/2017: 4 luglio 2017**
2. Presumibile emanazione definitiva delle regole tecniche da parte dell'organismo di autoregolamentazione CNDCEC per gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: **marzo/aprile 2018**

# IL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90

Il decreto attuativo **n. 90/2017** è attuativo della legge n. 170/2016 (c.d. legge delega per il recepimento della Direttiva UE/849/2015 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo)

- ✓ **interviene sul d.lgs. 231/07, modificandolo**
- ✓ **prevede una disciplina transitoria esclusivamente per le banche e gli intermediari finanziari (art. 9, co. 2)**
- ✓ **è immediatamente in vigore per i professionisti, ferma restando l'emanazione di regole attuative da parte degli Organismi di autoregolamentazione**

# Soggetti obbligati



**(“Sentimento” dei  
professionisti italiani riguardo  
alla normativa antiriciclaggio)**

## ART. 3. CO.4, - DLGS. 231/2007 SOGGETTI OBBLIGATI

Rientrano nella categoria dei professionisti:

- ✓ **i dottori commercialisti ed esperti contabili**, consulenti del lavoro e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.
- ✓ **notai ed avvocati** quando, in nome e per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e assistono i propri clienti nella realizzazione di trasferimento di beni, apertura conti, gestione di denaro, costituzione gestione ed amministrazione di società, enti, trust e strutture analoghe;
- ✓ **i revisori legali** e le società di revisione con incarichi di revisione **su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio**;
- ✓ **i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico** (cioè incaricati su società ordinarie o enti di natura intermedia).

# LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI/1

Con riferimento ai professionisti il d.lgs. 90/2017:

- ✓ modifica presupposti e ambito applicativo dell'adeguata verifica della clientela
- ✓ **elimina le ipotesi predeterminate di esonero e di semplificazione dell'adeguata verifica della clientela**
- ✓ **amplia le definizioni di “titolare effettivo” e “persona politicamente esposta”**
- ✓ **istituisce il registro centrale dei titolari effettivi presso il registro delle imprese**
- ✓ **sopprime l'obbligo di istituzione del registro cartaceo/AUI (e quindi l'obbligo di registrazione)**
- ✓ **potenzia gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni**



## LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI/2

Con riferimento ai professionisti il d.lgs. 90/2017:

- ✓ modifica i riferimenti temporali per la segnalazione di operazioni sospette
- ✓ **obbligo inviare le comunicazioni oggettive**
- ✓ **ridefinisce il sistema sanzionatorio**, individuando sanzioni amministrative pecuniarie fisse per violazioni “semplici” e variabili per violazioni “qualificate”
- ✓ **non conferma l’esonero dagli adempimenti antiriciclaggio per i componenti di collegi sindacali** senza revisione legale in società non destinatarie della normativa antiriciclaggio
- ✓ Introduce gli **organismi di autoregolamentazione**

Adeguate verifica (fase 2)

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE  
EFFETTIVO



# IN COSA CONSISTE (ART. 18 D.LGS. 231/07)

✓ identificazione del **titolare effettivo** e verifica della sua identità da parte del cliente (non è richiesto il documento del TE)

**Persona fisica o le persone fisiche , diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza :**

- a) il rapporto continuativo è instaurato ,**
- b) la prestazione professionale è resa**
- c) o l'operazione eseguita**

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”(art. 20, C, 2)

## PPROPRIETA' DIRETTA ED INDIRETTA

- Il **titolare effettivo** di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il relativo controllo.

Se il cliente è una **società di capitali** si fa riferimento:

- titolarità di una **partecipazione superiore al 25 %** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- titolarità di una **percentuale di partecipazioni superiore al 25 %** del capitale del cliente, **posseduto per il tramite di società controllate**, società fiduciarie o per interposta persona.

## COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (art.20, c.3)


Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche **cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo** in forza:



- del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- del **controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza** dominante in assemblea ordinaria;
- **dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

## COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (art. 20, C.4)

**Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi.**



**il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di **amministrazione** o **direzione** della società.**

## COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (art, 20, c. 5)

Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al d.P.R 10/2/2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i **fondatori**, ove in vita;
- b) i **beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i **titolari di funzioni di direzione e amministrazione**.



**I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo**

## COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (art. 22, c. 5)

**I fiduciari di trust espressi**, disciplinati dalla legge 16/ottobre 1989 n. 364., ottengono e detengono informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust: per tali si intendono:

- a) Identità del **fondatore** ;
- b) del **fiduciario o fiduciari** (trustee);
- c) del **guardiano** (se nominato);

Ovvero di ogni alta persona per conto del fiduciario, ove esistenti, **dei beneficiari o classi di beneficiari** e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, o indiretta o attraverso altri mezzi

I fiduciari conservano tali informazioni per un periodo di almeno **5 anni, dalla cessazione del loro stato di fiduciari**, e rendono tali dati prontamente **accessibili alle autorità di controllo**



## CASI PARTICOLARI DI INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

### **Patto di sindacato**

- una srl con 30 soci,
- nessun socio ha sottoscritto il 25% + 1 delle partecipazioni.

ad esempio, se il socio “A” è al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4% in presenza di un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad “A”.



In questo caso il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B 4%, C, 4%, D 3%, E 3% che nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale.

Esso risulterà quindi il titolare effettivo della società.

## CASI PARTICOLARI DI INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

### Voto plurimo

- Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%.

Ai sensi dell'art. 2351, co. 2, il capitale è suddiviso assegnando il 30% a soci con azioni a voto plurimo (triplo) per le votazioni di nomina degli amministratori ed organo di controllo, ed il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%), con voto ordinario



i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance. In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

# CASI PARTICOLARI DI INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

## Cooperativa

- una coop con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possenga una percentuale dello stesso superiore al 25% + 1.

Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente ed, in caso di sua assenza, del vicepresidente.



In questi casi Presidente e vicepresidente configureranno i titolari effettivi dell'ente.

## CASI PARTICOLARI DI INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

### **Trust con fondatore deceduto**

- Un trust è stato costituito da un fondatore (disponente) ad oggi defunto, gestito da un trustee X (fiduciario), nella forma di srl, con 10 soci paritetici, amministrata attraverso un socio amministratore unico, con nominato il guardiano persona fisica Y.
- Oggetto del Trust sono le quote di una srl. Beneficiari del trust (realizzato con finalità donatorie), sono il coniuge del disponente ed i suoi 4 figli in quote uguali.



In questo caso sono titolari effettivi del Trust l'amministratore della srl fiduciaria, il guardiano e tutti i beneficiari persone fisiche.

## CASI PARTICOLARI DI INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

### Catena di controlli

Srl con tre soci di cui A, persona fisica con partecipazione al 5%; B persona giuridica con partecipazione al 25% e C, persona giuridica con partecipazione al 70%.

In tal caso è il socio C ad avere la quota di almeno il 25% + 1, ma essendo persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria sottostante. A riguardo si ipotizza che essa sia così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 40% e Z al 50%.



Ne consegue che i titolari effettivi della Srl saranno le persone fisiche Y e Z poiché controllano direttamente la società C, ed indirettamente la Srl.

## Iscrizione del “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE

### Art. 21 d.lgs 90/2017

Le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), hanno **l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica (ed in esenzione dell'imposta di bollo) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.**

Solo gli enti dotati di personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale perfetta sono tenuti a comunicare i dati del o dei titolari effettivo/i all'apposita sezione del registro delle imprese, mentre l'obbligo non è richiesto agli enti non riconosciuti (comitati ed associazioni non riconosciute).

## OMESSA ISCRIZIONE del "T.E." AL REGISTRO IMPRESE

**L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione di cui all'articolo 2630 c.c.**

(sanzione amministrativa da un **minimo di 103** ad un **massimo di 1.032 euro**. La sanzione sarà ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni).

ai sensi dell'art. 5 della legge 689/1981:

- **la sanzione per la mancata comunicazione sarà applicata a ciascun membro del cda se la società o l'ente è dotato di organismo pluripersonale e se la società è dotata di collegio sindacale anche in capo a ciascun sindaco** che non abbia provveduto alla comunicazione del titolare effettivo in via sostitutiva.



- nelle società di capitali dotate di organo di controllo endosocietario (Collegio sindacale o Sindaco unico, Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo sulla gestione), anche quest'ultimo deve verificare gli adempimenti in commento da parte degli amministratori.

## La consultazione delle informazioni sul “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE

**I soggetti obbligati**, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica

e anche

**I soggetti privati**, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un **interesse giuridico** rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando **abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.**



Possono avere accesso alle informazioni sul titolare effettivo iscritte presso il registro delle imprese



## La consultazione delle informazioni sul “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE

**L'accesso alle informazioni contenute nel registro imprese può avvenire:**



- ***previo accreditamento***
- ***dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art.18 della l.29/12/1993, n.580***



**La consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.**

## PROCEDURE ISCRIZIONE E CONSULTAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI AL REGISTRO DELLE IMPRESE



**Art. 21, co.5**

Con apposito decreto del MEF di concerto col MISE saranno individuati:

- Dati e informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese
- disciplinati i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati,
- stabilite le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati
- indicati i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del processo diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante ai fini dell'autorizzazione o del diniego all'accesso.

**Decreto da emanare entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore (3/7/18).

## Gli obblighi del cliente per la comunicazione del Titolare effettivo (ART. 22)

- **I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.**
- *Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e **conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.***

**Le informazioni** inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel RI. di cui all'art. 2188 c.c., sono **acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente,** nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

## I risvolti societari della mancata identificazione del Titolare effettivo

### Art. 22 d.lgs 90/2017

- Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.



***L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.***

## Le conseguenze della reticenza del cliente

### Art. 22 d.lgs 90/2017

Qualora il **cliente non consenta al destinatario degli obblighi di individuare le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo**, l'art. 42, co. 1, stabilisce che i destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno **astenersi dal compiere l'operazione**, proseguire il rapporto o eseguire la prestazione professionale e le operazioni.




All'astensione deve seguire la valutazione in tema di eventuale necessità di segnalare l'operazione sospetta all'Uif, ai sensi dell'art. 35 benchè , non sussiste alcun obbligo automatico di effettuare la sos.

*In tal senso:*

- "Comando generale della GdF", Circ. 7/7/2017, prot. 0210557/2017, all. 1.
- *Relazione di accompagnamento ove si chiarisce che <<In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare una segnalazione di operazione sospetta, essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordine alla ricorrenza, in concreto, di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo>>.*

# TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

(Art. 49, 50 e 51 del DLgs. 231/2007 – MODIFICATO con D.LGS. 90/2017)



# DLGS. 231/2007, ART. 49 CO. 1

- ✓ È vietato il trasferimento di denaro contante di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, **siano esse persone fisiche o giuridiche**, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
- ✓ Il trasferimento superiore al predetto limite, **quale che ne sia la causa o il titolo**, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento...

# EVOLUZIONE DELLA SOGLIA PER I CONTANTI NEL TEMPO

Periodo	Limite (euro)	Riferimento
Fino al 30.5.2010	12.500,00	DL 112/2008
Dal 31.5.2010	5.000,00	DL 78/2010
Dal 13.8.2011	2.500,00	DL 138/2011
Dal 6.12.2011	1.000,00	DL 201/2011
<b>Dall'1.1.2016</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Legge di stabilità 2016 L. 28.12.2015 n. 208, art. 46 co. 1</b>



# LEGGE DI STABILITÀ 2016 (L. 28.12.2015 N. 208, ART. 46 CO. 1 )

- ✓ Modifica all'art. 49 del DLgs. 231/2007



**Dall'1.1.2016:**

Trasferimenti in contanti e titoli al portatore

**Ammessi solo se inferiori ad euro 3.000**

Il limite dei **3.000 euro** rileva per le transazioni in contanti ma non per la trasferibilità degli **assegni**. Questi ultimi potranno infatti essere **emessi privi di clausola di intrasferibilità esclusivamente per importi inferiori ai 1.000 euro**.

# I LIMITI AL CONTANTE IN EUROPA

<b>ITALIA</b>	2.999,99 EURO
<b>BELGIO</b>	3.000
<b>FRANCIA</b>	3.000 (da settembre 2015, limite è 1.000)
<b>SPAGNA</b>	2.500
<b>GRECIA</b>	1.500
<b>BELGIO</b>	3.000
<b>PORTOGALLO</b>	1.000
<b>SLOVACCHIA</b>	5.000 (commerciali) 15.000 (fra privati)
<b>UNGHERIA</b>	5.000 (commerciali) Nessun limite privati
<b>BULGARIA</b>	5.112
<b>REP. CECA</b>	14.000

<b>GERMANIA, AUSTRIA, CIPRO, ESTONIA, DANIMARCA, FINLANDIA, ISLANDA, LITUANIA, MALTA, REGNO UNITO, SLOVENIA, SVEZIA, OLANDA</b>	<b>NESSUN LIMITE</b>
---	----------------------

# APPLICABILITÀ DEL *FAVOR REI*: ART.69

Pagamenti in contanti compresi fra 1.000 e 2.999,99 euro



Il principio del favor rei previsto dall'art. 69 (secondo il quale nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (4 luglio 2017) non costituisce più illecito), rende non più sanzionabili le violazioni anteriori commesse ante 31 dicembre 2015, non prescritte

# ECCEZIONE ALLE REGOLE

## **Deroga alla limitazione di trasferimento in denaro contante (DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44)**

Per i turisti stranieri (non residenti né in Italia, né in altro Stato UE) sono ammessi acquisti di beni presso esercenti **attività di commercio al dettaglio e assimilati e agenzie viaggi e turismo** per acquisti di beni o prestazioni di servizi legati al turismo, **PARI O SUPERIORI ai 3.000 euro, ma entro i 10.000 euro** (era 15.000 euro) (così come abbassato dall'art. 8, comma 15 del d.lgs 90/2017)

# IL NEGOZIANTE DOVRÀ

- ✓ **Inviare telematicamente all'Agencia delle Entrate comunicazione preventiva** di richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, **segnalando il numero del proprio c/c** su cui effettuare i versamenti;
- ✓ acquisire dal cliente **fotocopia passaporto** e autocertificazione che evidenzi la cittadinanza non italiana né degli stati della CE;
- ✓ **depositare**, entro il primo giorno feriale successivo all'acquisto, **la somma incassata** fornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica;
- ✓ **Comunicazione degli incassi oltre i tremila euro** all'Agencia delle Entrate secondo modalità e termini (art.3 co. 2-*bis* del DL 16/2012 , conv. L. 26.4.2012 n. 44): (MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE).

**Prov. Agenzia delle Entrate 2.7.2012:** modello aggiornato contenente gli estremi del conto corrente.

# TRACCIABILITÀ PER SOGGETTI PROTESTATI, PIGNORATI E FALLITI

- ✓ Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi
- ✓ É negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa l'apertura di un conto corrente.



A tali soggetti non resta che ricorrere alle  
**CARTE PREPAGATE**

**Conf. Risposta MEF 15.1.2013 fornita ad Italia Oggi**

Tali soggetti possono ricevere denaro al di sopra della soglia mediante bonifico e/o ricarica sulla propria carta prepagata.

# SITUAZIONE DA MONITORARE (ART. 49 DLGS. 231/2007)

**VALORE DA TRASFERIRE**

**“COMPLESSIVAMENTE” PARI  
O SUPERIORE AI 3.000 euro**

# SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

- ✓ Sono **vietati i trasferimenti in unica soluzione** di denaro e/o titoli al portatore per **importo superiore alla soglia** anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di pagamento.

Ad esempio:

- ✓ **denaro** € 2.100  
+  
✓ **titoli** al portatore € 900

*segue ...*



# SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO PARERE 1504/95 (RICH. CIRC. 2/2012)

- ✓ Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, **sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili**, quelli relativi:



- ✓ a distinte ed autonome operazioni;
- ✓ alla medesima operazione, **quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa** (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la **conseguenza di preventivo accordo tra le parti** (ad es. pagamento rateale).

# LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE

- ✓ Pagamenti fatture
- ✓ Finanziamenti fra soci e società
- ✓ Trasferimenti infragruppo fra diverse società
- ✓ Distribuzione utili da società a soci
- ✓ Pagamenti in contanti derivante da contratti
- ✓ Emissione di obbligazioni

# PARERE MEF 12.6.2008

## **FATTURA 30, 60, 90 GIORNI**

**Non costituisce violazione all'art. 49 DLgs. 231/2007**

## **CONFERMA circ. MEF 8/2010**

In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, connaturato all'operazione, o frutto di una **ordinaria dilazione** di pagamento che scaturisce dal **preventivo accordo delle parti**.

**CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A € 3.000**

## **Risposte MEF a Italia Oggi 7 11.11.2013**

L'effettuazione delle transazioni finanziarie **entro un arco di tempo pari o inferiore ai sette giorni non vale a ritenere certamente artificioso il frazionamento** medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è l'insieme delle informazioni rilevanti nel singolo caso di specie, di un intento elusivo della normativa di limitazione all'utilizzo del contante.

# PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASS. 22.6.2010 N. 15103

La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sotto soglia, riferiti ad un'unica operazione

**Nessun effetto  
sulle rateizzazioni contrattuali  
in contanti** (ex DLgs.151/2009 di  
modifica del DLgs. 231/2007)

**Sempre inibiti i pagamenti  
sub-soglia plurimi e ravvicinati,  
artificiosamente frazionati**

## **Studio CNN 24.1.2013 n. 50-13-b**

Non può ritenersi anomala una cessione immobiliare in cui il corrispettivo non sia, in tutto o in parte tracciabile o con pagamento del corrispettivo non contestuale.

accollo di debito, cessione di credito, compensazioni, *datio in solutum*, permute, dilazioni e rateizzazioni, pagamenti anteriori al 4.7.2006 (*art. 35 co. 22 del DL 223/2006*), ecc.

*I chiarimenti del MEF nelle nuove FAQ antiriciclaggio del 3/10/17*

Nell'ambito **dell'attività commerciale che implichi transazioni frequenti** (il Mef fa l'esempio della vendita all'ingrosso con acquisti giornalieri) cui **segua fattura differita mensile**



**non viene ammesso il plurimo pagamento in contante** se la somma di questo risulti superiore alla soglia anche se ciascun importo singolo resti al di sotto.

In tal caso si realizzerebbe **un artificioso frazionamento, sanzionabile** in quanto ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione unitaria.

*I chiarimenti del MEF nelle nuove FAQ antiriciclaggio del 3/10/17*

Nel caso di **prestazione professionale duratura** (ad es. trattamento ortodontico di un anno) il cui compenso sia superiore ai 3.000 euro e per il quale si proceda al **pagamento mediante la pattuizione di singoli acconti mensili** (convenuti contrattualmente) in contanti, **ciascuno al di sotto del limite, regolarmente fatturati** (lo stesso dicasi per contratti di somministrazione o preventivi accordi di pagamento rateale).



**Non si ha violazione del divieto ex art. 49.**

# PARERE CONSIGLIO DI STATO 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12.6.2008)

È **potere discrezionale** dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato **con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.**

# ART. 51 CO. 3 DLGS 231/2007

## **ATTENZIONE!**

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art. 35) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF.



# PARERE MEF 28.6.2008

## **ATTENZIONE!**

I professionisti e i CED devono vigilare anche sugli assegni



**in relazione ai loro compiti di servizio  
e limitatamente alle loro attribuzioni e attività**

(ART. 51 CO. 2 DLGS. 231/2007)

## COMUNICAZIONI (ART. 51, COMMA 1)

**ENTRO TRENTA GIORNI**

Le comunicazioni dovranno essere effettuate



Alle Ragionerie territoriali dello Stato

**Segnalazione alla GdF:**

**NO** a carico dei professionisti  
(circ. MEF 3.10.2012)

DECRETO MEF  
17.11.2011



... alla **GdF** che in caso di elementi utili ai fini di accertamento, ne dà comunicazione all'**Agenzia delle Entrate** (art. 51, comma 1° )



Gli uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno il **compito di applicare le sanzioni** (art. 65, comma 5).

# IL FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE

## Modello tratto dal manuale delle procedure CNDCEC 2015

Mittente: Dr. ....

Via ....., città ..... Tel. ....

**Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato**  
**Sede di .....**

**Oggetto: Comunicazioni di irregolarità**

**Transazioni in contanti**

**ex art. 49 DLgs. 231/2007**

Spett. ente,

Con la presente vi comunico che in relazione ai compiti di servizio, .... in data ....., ho avuto notizia dell'infrazione nell'utilizzo del denaro contante ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 231/2007 come di seguito indicato.

In data ..... il sig. .... (sede ..... partita iva n. .... Codice fiscale .....) ha effettuato un pagamento per contanti di euro 6.000 al sig. .... (sede ..... partita Iva n. .... codice fiscale) come da documentazione che allego.

La presente comunicazione viene trasmessa per quanto previsto dalla legge

Luogo ..... Data .....

Distinti saluti

Dottor .....

# COMUNICAZIONI

**ATTENZIONE!**

**Le comunicazioni obbligatorie  
di cui all'art. 51 del DLgs. 231/2007**



**non sono assoggettate a criteri di riservatezza**

# RISPOSTE MEF 20.5.2010

L'art. 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori **a 3.000 euro**, effettuato tra soggetti diversi.



**La sanzione**, qualora sia accertata la violazione della disposizione, **è a carico sia del soggetto che ha disposto il trasferimento** della somma in contanti superiore alla soglia, **sia del soggetto che l'ha acquisita.**



**L'obbligo di comunicazione** al MEF delle infrazioni delle quali i professionisti hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, **sussiste a carico di entrambi i professionisti.**



Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato.

# VIOLAZIONE LIMITE USO CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE (ART. 63)

1. **Violazione al limite di trasferimento di contanti** e titoli al portatore pari o superiore a 3.000 euro

1. **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.**

2. La **violazione dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni** al limite dei contanti

2. **sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro**

4. Nei casi di **violazioni al trasferimento** di contanti e titoli al portatore **superiori a 250.000 euro**

4. **sanzioni pecuniarie quintuplicate nel minimo e massimo edittali.**

# OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO (ART. 65, COMMA 5)

CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO



È ammesso ricorso al tribunale entro 30 giorni dalla sua notificazione.



Il tribunale competente è quello in cui è stata commessa la violazione

## **Art. 68, commi 1 e 2**

Attenzione: entro trenta giorni dal ricevimento del decreto che irroga la sanzione (art. 18 l. 689/81) il destinatario del decreto può chiedere al Mef il pagamento della sanzione in misura **ridotta di 1/3**

# OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (ART. 65, COMMA 4)

Fonte: Art. 16 legge 689/81. Se il pagamento avviene **entro 60 giorni dalla contestazione**, si prevede, per violazioni inferiori a 250.000 euro (art. 65, co.9) la possibilità di pagare l'importo minore fra:

**A. 1/3 del massimo** della sanzione edittale;

**B. il doppio del minimo.**

A partire dal 4 Luglio 2017, si applica anche ai professionisti per la mancata comunicazione relativa a di infrazioni sulla limitazione di uso del contante e titoli al portatore

Effetto limitato:

1/3 del massimo pari ad euro 15.000 = euro 5.000

Doppio del minimo pari a 3.000 = euro 6.000

Potrebbe essere conveniente la richiesta di sanzione ridotta di 1/3



# PROCEDURE E PRESCRIZIONE

**Art. 65 del DLgs. 231/2007 e art. 28 della L. 689/81**

**LA UIF, le autorità di vigilanza, la GdF e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli artt. 57 e 58 e provvedono alla contestazione**



**Le Ragionerie Territoriali dello Stato provvedono all'irrogazione delle sanzioni**

**Termine quinquennale**



**Il diritto dello Stato alla riscossione della sanzione pecuniaria si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione.**



# ANTIRICICLAGGIO

## Sindaci e revisori



# LA VIGILANZA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E IL CONTRASTO AL TERRORISMO

Fonte :Relazione Consob per l'anno 2016 (31 marzo 2017)

Nel corso dell'anno sono state avviate verifiche ispettive nei confronti di cinque società di revisione. Sulla base degli esiti delle verifiche condotte, nello stesso periodo sono stati avviati procedimenti sanzionatori ex artt. 56 e 60 del d.lgs. 231/2007 nei confronti di tre società di revisione.

## Organi di controllo dei soggetti obbligati

(Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, prestatori di servizi di gioco, ecc.) Art. 46 d.lgs. 231/07



-I membri degli organi di controllo sono tenuti a vigilare sul rispetto da parte della società delle norme a cui la stessa è tenuta ai fini dell'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio (adeguata verifica, analisi dei rischi clienti, comunicazioni oggettive, sos, segnalazioni in tema di contanti e titoli al portatore)



Devono comunicare senza ritardo , al legale rappresentante , o ad un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni



Devono comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazioni, comunicazioni oggettive e sos.

## I componenti degli organi di controllo nei confronti delle società obbligate



**Sono esonerati** dall'assolvere in proprio gli obblighi di adeguata verifica , dagli obblighi di conservazione, di comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazioni sospette (art. 46, comma 2° )



**Sono tenuti** (si ritiene individualmente) agli obblighi di comunicazione al mef , delle infrazioni in merito ai contanti e titoli al portatore (art. 51, comma 1)

# ART. 59 ED ART. 62 D.LGS 90/2017

**Sanzioni per inosservanza di obblighi sui componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati**



**Ciascun componente degli organi di controllo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro**

**Sanzioni specifiche per soggetti obbligati vigilati**



**I soggetti titolari di funzioni controllo dell'intermediario bancario e finanziario che hanno agevolato, facilitato o reso possibile violazioni, gravi, ripetute o sistematiche o plurime, o hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di f. al t. sono puniti con sanzione da 10.000 a 5.000.000**

# FONTE NORMATIVA: ART. 3

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:

**SI**

**Revisore unico iscritto  
nel registro dei revisori  
contabili**

**SI**

**Società  
revisione** di

**Organi di controllo  
endosocietario**

**SI**

**CON CONTROLLO  
LEGALE DEI CONTI**

**SENZA  
CONTROLLO  
LEGALE DEI  
CONTI ?**

# GLI OBBLIGHI DEI SINDACI REVISORI



**Obbligo di  
ADEGUATA  
VERIFICA**



**Obbligo di  
CONSERV-  
AZIONE DEI  
DATI**



**Obbligo di  
SEGNALAZIONE  
DELLE  
OPERAZIONI  
SOSPETTE**



**Verifiche  
SUI REGOLARI  
TRASFERIMENTI  
DEI CONTANTI E  
TITOLI AL  
PORTATORE**



# SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

Nel caso in cui il soggetto incaricato dei controlli sia un  
organo collegiale  
(ad esempio il collegio sindacale):



**l'obbligo di adeguata verifica  
graverà su ciascun sindaco-revisore  
e non già sull'organo «collegio sindacale».**

# ADEMPIMENTI INDIVIDUALI DEL SINDACO

<b>Adeguata verifica (art. 17-30)</b>	Identificazione del cliente, individuazione del titolare effettivo, acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo, analisi del rischio cliente, controllo costante
<b>Conservazione (art. 31-32)</b>	Conservazione dei documenti dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
<b>Segnalazione operazioni sospetta (art. 35-42)</b>	Invio alla Uif le segnalazioni di operazioni sospette quando, sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di f. al t.

# ECCEZIONI AL DIVIETO DI COMUNICAZIONE (ART. 39)

In generale, **è fatto divieto ai soggetti tenuti alla sos (quindi anche ai sindaci) di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi (altri sindaci) dell'avvenuta segnalazione (art. 39, co.1)**



Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più professionisti è consentita la comunicazione tra i professionisti in questione (art. 39, co.5)

# I CONTROLLI DEGLI STUDI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA



# ACCESSI E CONTROLLI DELLA GDF

## I criteri per la selezione in merito alla scelta dei controlli antiriciclaggio

Diverse le fonti di attivazione che mettono in luce  
indici di anomalia e di pericolosità



- ✓ gli elementi conoscitivi in possesso del Reparto, sulla base dei precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria;
- ✓ le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, enti/organismi istituzionali;
- ✓ i lavori a “progetto” dei Reparti Speciali;
- ✓ le irregolarità specifiche che potrebbero anche essere segnalate dai competenti ordini professionali.

# I CONTROLLI PRELIMINARI

## Si articolano in:

- ➔ verifica legittimazione esercizio attività del professionista (iscrizione in albi/elenchi)
- ➔ analisi della struttura organizzativa e commerciale del professionista
- ➔ individuazione ruoli, compiti, responsabilità a fini antiriciclaggio
- ➔ identificare personale incaricato; verifica deleghe e direttive interne
- ➔ manuali, sistema di controlli interni, formazione, ecc.

**ALLEGATO OPERATIVO n. 6 alla Circ. GdF 83607/2012**

# I CONTROLLI DI MERITO

- ➔ Adeguata verifica della clientela
- ➔ Conservazione dei documenti, dati ed informazioni
- ➔ Segnalazione delle operazioni sospette
- ➔ Comunicazione delle infrazioni amministrative al MEF
- ➔ Formazione del personale

# VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI (2/4)

**Indagine sulle violazioni alla soglia dei contanti**

**Circ. GdF 19.3.2012 n. 83607**

**Tutti i movimenti ultrasoglia** devono essere indagati, **prescindendo dalla natura lecita o illecita dell'operazione** alla quale il trasferimento si riferisce



**“illecito oggettivo”** per il cui accertamento della violazione **non rilevano le ragioni che hanno determinato il trasferimento** dei valori



# VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI (3/4)

## Controlli sulle violazioni contanti oltresoglia

### Allegato operativo n. 6 alla Circ. GdF 83607/2012

1. Analizzare se i **software applicativi** gestionali siano **integrati con funzioni e procedure atte a rilevare ed evidenziare** le operazioni che, in fase di registrazione, manifestino **l'infrazione** all'art. 49 (pagamenti o incassi in contanti in unica soluzione per importi pari o superiori ai 3.000 euro).



Disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando tra **un campione di clienti** un **congruo numero di operazioni** commerciali e finanziarie, **d'importo elevato**, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento

# **UTILIZZO DEI DATI ANTIRICICLAGGIO AI FINI FISCALI**




Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del DLgs. 231/2007 i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attività ispettive sono oggi utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti

# CASISTICHE

- ⇒ per **qualificare situazioni di abuso del diritto, riscontrando nella documentazione del cliente dello studio operazioni prive di sostanza economica** che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti;
- ⇒ per identificare **situazioni di evasione parziale**, rilevando nei documenti consegnati dal cliente al professionista ovvero al CED eventuali transazioni non fatturate;
- ⇒ per acclarare **situazioni di costi non inerenti ovvero sovralfatturati** tanto nei confronti del professionista quanto nelle posizioni dei singoli clienti dello studio.


**Circolare  
G. di F. n.  
1/2018**



**Particolare rilevanza ai fini fiscali** rivestono, ad esempio:

- i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo di un rapporto continuativo che potrebbero far emergere casi di “interposizione fittizia” (art. 37 del D.P.R. n. 600/1973) o corroborare ipotesi di esterovestizione (art. 73 del TUIR);
- le informazioni relative allo scopo e alla natura di un rapporto/prestazione professionale, acquisite nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, che offrono la possibilità di “disvelare” operazioni elusive;
- le operazioni di natura immobiliare/societaria che non trovano giustificazione nei redditi ufficiali presenti in Anagrafe Tributaria;

**Circolare  
G. di F. n.  
1/2018**



- i trasferimenti di natura finanziaria in “Paradisi fiscali/societari”, sintomatici del possesso di attività o beni detenuti all'estero in violazione della legislazione sul monitoraggio fiscale, rispetto ai quali può trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2009, in materia di redditi sottratti a tassazione;
- le operazioni in contanti, sistematicamente frazionate nel tempo, registrate negli appositi archivi/registri, che possono essere rivelatrici di una operatività “in nero” dei soggetti economici.

# LE SANZIONI



# INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 56)

1. soggetti obbligati che **omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore**, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale o omettono di procedere all'adeguata verifica rafforzata del cliente,
2. soggetti obbligati che, **in presenza o al verificarsi delle condizioni di astensione compiono le operazioni** o eseguono la prestazione professionale.
3. Nei casi di **violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime**

1. Sanzione amministrativa pecuniaria pari a **2.000 euro** .

2. Stessa sanzione.

3. Le sanzioni sono **aumentate da 2.500 a 50.000 euro.**

# INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (ART. 57)

1. Ai soggetti che **non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati**, dei documenti e delle informazioni o la effettuano tardivamente

1. Sanzione amministrativa pecuniaria pari a **2.000 euro**

2. Nei casi di **violazioni gravi o ripetute** o sistematiche ovvero plurime,

2. Le sanzioni sono **aumentate da 2.500 a 50.000 euro.**



# INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (ART. 58)

1. soggetti obbligati che **omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta**, salvo che il fatto costituisca reato
2. soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta
3. Nei casi di **violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime**,

1. sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 3.000

2. Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

3. sanzioni pecuniarie **da 30.000 a 300.000 euro.**

Nel caso di **violazioni gravi o ripetute o sistematiche** ovvero plurime che producono un **vantaggio economico** l'ammontare della sanzione è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio e comunque non inferiore a 450.000 euro

# COME RICONOSCERE LA TIPOLOGIA DELLA CONDOTTA

<b>Violazioni ripetute</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>esistenza di precedenti contestazioni della stessa violazione, (nell'arco dell'ultimo quinquennio)</b> ad esito delle quali essa è stata riconosciuta sussistente con irrogazione di una sanzione;</li><li>- <b>contestuale trattazione</b>, da parte dell'Autorità procedente, <b>di più atti di contestazione elevati a carico del medesimo soggetto obbligato, distinti quanto alla fattispecie contestata ma riuniti in un unico procedimento</b> o comunque istruiti congiuntamente, laddove per più di uno di essi si riscontri la sussistenza della violazione contestata e si proceda all'irrogazione della sanzione;</li></ul>
----------------------------	--

# COME RICONOSCERE LA TIPOLOGIA DELLA CONDOTTA

## **Violazioni plurime**

(riferite alla singola contestazione elevata: possono afferire ad una singola operatività reiterata o ad una singola prestazione articolata in più operazioni collegate)

Rispetto alla singola contestazione elevata:

- ✓ **possono afferire anche ad una singola operatività** purchè nel suo ambito si registrino **più operazioni distribuite in un apprezzabile arco temporale che anche singolarmente considerate, presentino elementi di sospetto** in base ai vigenti parametri normativi;
- ✓ possono riguardare anche **una singola prestazione professionale avente carattere unitario** dal punto di vista dello scopo perseguito, **se articolata in più operazioni distinte** sul piano oggettivo o economico-giuridico che **danno luogo a più fattispecie autonome** ma teleologicamente coordinate o collegate, per ciascuna delle quali siano rilevabili gli elementi di sospetto;
- ✓ possono riscontrarsi nelle ipotesi di **operatività o prestazioni distinte sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo e distribuite nel tempo che siano contestate dall'autorità verbalizzante in un unico atto** e l'autorità irrogante riscontri la **sussistenza della violazione per più di una di esse**

*Circolare Mef prot. DT 574071 del 6/7/2017*

# COME RICONOSCERE LA TIPOLOGIA DELLA CONDOTTA

<p><b>Violazioni sistematiche (ampio arco temporale – struttura organizzativa complessa – modus operandi abituale e prevalente del soggetto obbligato)</b></p>	<p>quando, nell’ambito di uno o più atti di contestazione e a seguito dell’analisi da parte dell’autorità verbalizzante di <b>un numero sufficientemente elevato di singole operazioni</b>, di operatività e/o di prestazioni professionali, non necessariamente riferibili al medesimo cliente o alla medesima tipologia di negozio o transazione, distinte dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, si rilevi – <b>per la maggior parte di esse – il comportamento omissivo sanzionato dalla legge.</b></p>
--	---

# COME RICONOSCERE LA TIPOLOGIA DELLA CONDOTTA

<p><b>Violazioni gravi</b> (soggetto che non adempie, non collabora, con gravi indici di sospetto e che reitera i comportamenti)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>grado di diligenza:</b> <u>carente attenzione e perizia della condotta del soggetto obbligato anche avuto riguardo all'ascrivibilità della violazione, alla carenza, incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;</u></li><li>✓ <b>grado di collaborazione con le autorità:</b> <u>carente sollecitudine nelle risposte ed elaborazione di informazioni veritiere e complete;</u></li><li>✓ <b>rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto:</b> <u>presenza di elementi di criticità e corrispondenza ad indici di anomalia</u> , anche riguardo al valore dell'operazione, il grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del rapporto;</li><li>✓ <b>reiterazione e diffusione dei comportamenti</b> anche in relazione alle dimensioni ed alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato</li></ul>
--	---

*Circolare Mef prot. DT 574071 del 6/7/2017*

# GRADUAZIONE DELLA SANZIONE PER MANCATA ADEGUATA VERIFICA E CONSERVAZIONE

## **Fattispecie base**

(art. 56, co.1 e 67, co.2)



**Max 2.000 euro,**

Minore gravità:

Da 666,66 a 1.333,33

## **Fattispecie qualificata**

(art. 56, co.1 e 67, co.2)



**Da 2.500 a 15.000 = Ripetute**

**Da 15.000 a 30.000 = Plurime e gravi**

**Da 30.000 a 50.000 = Sistematiche e gravi**

*Circolare Mef prot. DT 574071 del 6/7/2017*


## ESEMPI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

<p><b>SANZIONE Adeguata verifica (art. 56)</b> (sanzione principale)</p>	<p>Mancata Identificazione del cliente, Mancata individuazione del titolare effettivo, Mancata acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo, Mancata analisi del rischio cliente, Mancato controllo costante</p>
<p><b>SANZIONE Conservazione (art. 57)</b> (valore residuale)</p>	<p>Mancata Conservazione dei documenti dei dati e delle informazioni del cliente (es. doc. di identità).</p>

# GRADUAZIONE DELLA SANZIONE

*Circolare Mef prot. DT 574071 del 6/7/2017*

Il **grado di intensità della violazione** da sanzionare sarà individuato in **base al numero, alla qualità e all'intensità dei parametri** che individuano la **fattispecie "qualificata"** (carattere: **grave, ripetuto, plurimo, sistematico**)





# CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 67)

*Una volta individuato il “sub intervallo” nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il MEF e le autorità di vigilanza di settore, al fine della graduazione delle stesse, considerano ogni circostanza rilevante :*

- ✓ **la gravità e durata della violazione;**
- ✓ *il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;*
- ✓ **la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;**
- ✓ *l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione;*
- ✓ *l’entità del pregiudizio cagionato a terzi;*
- ✓ *il livello di cooperazione con le autorità competenti;*
- ✓ **l’adozione di adeguate misure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio**
- ✓ **le precedenti violazioni delle disposizioni**

*Per violazioni ritenute di minore gravità la sanzione amministrativa può essere ridotta da un terzo, a due terzi*

*Si applica il **concorso formale**, la **continuazione** e la **reiterazione** delle violazioni (art. 8 e 8-bis L. 21/11/1981, n. 689)*

# Le sanzioni disciplinari

(art. 66, comma 1)

- In caso di violazioni, gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni del decreto Il Mef informa ....gli organi, di autoregolamentazione ...di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle.
- Le medesime violazioni **costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari**, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti professionali.
- In tali ipotesi **l'interdizione dallo svolgimento della funzione non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni**

# “COMUNICAZIONI OGGETTIVE”

L'obbligo di inviare le “Comunicazioni oggettive”, è espressamente previsto dall'art. 47

L'art. 60, comma 1 prevede per i destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF che omettano di effettuare i relativi invii,



**la sanzione amministrativa pecuniaria  
da 5.000 a 50.000 euro.**

# CUMULO GIURIDICO (ART. 67 CO.3)

**Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 8 e 8-bis l. 689/'81** (chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizione che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione prevista per **la violazione più grave, aumentata sino al triplo**) , in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni

## **Circ. Mef prot. 54071 del 6/7/2017**

In applicazione del principio della specialità il cumulo giuridico opera come **criterio residuale** per l'individuazione della fattispecie in concreto applicabile, a fronte di molteplici violazioni della stessa (fattispecie) o di diverse norme che, singolarmente considerate **non presentino il carattere della gravità e/o della diffusività. Non si applica quindi nell'ambito delle condotte tipiche "Qualificate"** (violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime)

# FAVOR REI

Con l'art. 69, co. 1

- 1) **Nessuno può essere sanzionato** per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni **non costituisce più illecito**
- 2) **Per le violazioni commesse anteriormente al 4 luglio**, sanzionate in via amministrativa, si applica **la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole**, ivi compreso l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

Esempi:

- ✓ illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007 (omessa/irregolare istituzione/tenuta dell'Archivio Unico Informatico e del Registro della clientela, sanzionati dagli artt. 57, commi 2 e 3), non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri;
- ✓ illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007, non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri;

# CHIUSURA PROCEDIMENTI SANZIONATORI

A decorrere dal 4 luglio 2017 l'art. **69, co. 2**, d.lgs.n. 231 introduce un **termine di due anni**, per la conclusione del procedimento sanzionatorio, “decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente”.

Dalla stessa data le notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite **posta certificata**

Il termine è “**prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato** di essere audito nel corso del procedimento” e, a tali effetti, il procedimento “si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”.

Per i **procedimenti pendenti** alla data del 4 Luglio il termine ivi previsto, ove non ancora maturato è prorogato di **ulteriori 12 mesi**.

# ESEMPI DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- ✓ nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato acquisito dall'Amministrazione procedente in data 12/3/2015 e nessuno degli interessati abbia richiesto l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento, calcolato in base al criterio di cui all'art. 69, comma 2, risulta essere scaduto in data 12/3/2017 e, pertanto, il procedimento è estinto;
- ✓ nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato acquisito in data 07/01/2015 e uno o più interessati abbiano richiesto l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade alla data del 07/07/2017, successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017. Pertanto, il procedimento non è estinto e il termine per la sua conclusione, con emanazione del provvedimento finale, è prorogato al 07/07/2018;
- ✓ nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato acquisito dall'Amministrazione procedente in data 28/10/2016 e nessuno degli interessati abbia richiesto l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade il 28/10/2018 ed è prorogato al 28/10/2019;

*Circolare Mef prot. DT 574071 del 6/7/2017*

# Le sanzioni Penali





# SANZIONI PENALI (1)

## Art. 55

1. **Violazione degli obblighi di adeguata verifica**, falsificazione dei dati e informazioni sul cliente, titolare effettivo, esecutore, scopo e natura del rapporto continuativo.
2. **Violazione degli obblighi di conservazione, acquisizione** dati falsi o informazioni non veritiere o impiego di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e informazioni.
3. Il **cliente** che essendo obbligato a fornire i dati e informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce **dati falsi o informazioni non veritiere**.

1/2/3

**Per ciascun illecito perpetrato è prevista: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro.**

# SANZIONI PENALI (2)

## Art. 55

1. Violazione del **divieto di comunicazione dell'avvenuta SOS.**
2. Indebito utilizzo, non essendone titolare, di carte di credito o di pagamento, o altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o loro falsificazione.

**1. Reclusione da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.**

2. reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro.



Download from  
**Dreamstime.com**

The watermark.com image is for previewing purposes only.



ID 2501416

Yael Weiss | Dreamstime.com